# COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

## 12.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLUCCI**

## INDICE

PAG.

**Missioni:**

PRESIDENTE . . . . . 121

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

LABRIOLA ed altri: Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (446-*B*) . . . . . 121

PRESIDENTE . . . . . 121, 122

QUATTRONE, *Relatore* . . . . . 122

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 122

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 123

**La seduta comincia alle 10,20.**

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, i deputati Antoni e Martinelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Discussione della proposta di legge: Labriola, Bernardini, Moschini e Bartocci: Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa *(Modificata dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato)* (446-*B*).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Bernardini, Moschini e Bartocci: « Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa », già approvata dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1977 e modificata dalle Commissioni riunite VI finanze e tesoro e VII istruzione del Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1977.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Quattrone.

QUATTRONE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ricorderete tutti le modifiche che avevamo già apportato alla proposta di legge Labriola ed altri quando la approvammo, in questa Commissione, in sede legislativa. Le Commissioni riunite del Senato Finanze e tesoro e Pubblica istruzione hanno apportato, sostanzialmente, due emendamenti. Il primo, che riguarda l'articolo 1, è un emendamento di forma, cioè si tratta di una modifica tendente a rendere più chiaro il testo senza incidere sulla volontà politica già da noi espressa.

La modifica apportata all'articolo 2 ha, invece, carattere sostanziale in quanto tende ad escludere che i terreni indicati dall'articolo 1 possano essere utilizzati per insediamenti di attività comprese nel settore delle scienze matematiche.

Credo che il testo pervenutoci dal Senato sia il frutto di un ulteriore ed approfondito dibattito tra le forze politiche, anche della città di Pisa, per cui mi dichiaro favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dalle Commissioni VI e VII riunite del Senato.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento, come tutti ricordiamo, era stato approvato da questa Commissione il 12 gennaio scorso. Le Commissioni Finanze e tesoro e Istruzione del Senato hanno ritenuto opportuno – desidero sottolineare quanto già detto dal relatore – apportare una modifica formale al testo dell'articolo 1 e modificare l'articolo 2 nel senso di sopprimere le parole « scienze matematiche » per quanto riguarda i vincoli di destinazione delle aree in questione.

Devo dire, a nome del Governo, che sono favorevole a tali modifiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito come segue:

«L'Amministrazione delle finanze è autorizzata: *a*) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa. Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491.

La planimetria allegata alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, già rettificata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1963, n. 166, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Le Commissioni riunite VI e VII del Senato l'hanno così modificato:

ART. 1.

Il punto *a*), del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito con il seguente:

« *a*) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa. Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi; ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, numero 491.

La planimetria allegata alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, già rettificata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1963, numero 166, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalle Commissioni VI e VII del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 3, comma 1, della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito come segue:

« I beni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 sono destinati esclu-

sivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della Via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della Via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Le Commissioni riunite VI e VII del Senato l'hanno così modificato:

ART. 2.

Il comma primo dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito con i seguenti:

« I beni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della Via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.

I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della Via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalle Commissioni VI e VII del Senato.

(*È approvato*).

La planimetria allegata non è stata modificata.

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nello seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Labriola ed altri:

« Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'università degli studi di Pisa » (*Modificata dalle Commissione riunite VI Finanze e tesoro e VII Istruzione del Senato*) (446-B).

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti . . . | 24 |
| Maggioranza . . . . . | 13 |
| Voti favorevoli . . . | 24 |
| Voti contrari . . . . | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Conghiglia Calasso Cristina, Conti, D'Alema, Di Giulio, Galasso, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Marzano, Pumilia, Quattrone, Rubbi Emilio, Toni, Usellini, Zarro.

**La seduta termina alle 10,30.**

*IL CONSIGLIERE VICARIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO